



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere, relatore
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Primo Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 21 maggio 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

VISTA la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016";

VISTA la propria deliberazione n. 50/2026/INPR del 01 aprile 2026 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2026 e, in particolare, il punto 2.4. "I controlli sugli organismi partecipati", che prevede di effettuare le verifiche sull'attuazione dei

percorsi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, su un campione di enti - scelti nella fascia demografica più elevata - che hanno approvato il piano di razionalizzazione periodica entro il 31/12/2026;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la Relazione di deferimento del Magistrato istruttore (prot. n. 1696 del 14/04/2026) sul Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato dal Comune di Monsummano Terme (PT) con deliberazione consiliare n. 66 del 23/12/2025 e sullo stato di attuazione del Piano precedente, nonché le controdeduzioni dell'ente (prot. n. 1795 del 21/04/2026);

VISTE le ordinanze n.9/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana aveva convocato la Sezione per la data del 23 aprile 2026 e n. 12/2026 con la quale lo stesso Presidente ha convocato la Sezione per la data odierna;

DATO ATTO che il Comune di Monsummano Terme con nota prot. n. 1795 del 21/04/2026 ha comunicato che non avrebbe partecipato all'adunanza pubblica convocata per il giorno 23 aprile 2026;

UDITO il Relatore, Cons. Giampiero Maria Gallo.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Monsummano Terme (PT) ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23/12/2025, il Piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 (Piano). È stato dunque rispettato il termine di legge previsto dall'art. 20, comma 4, del TUSP, come pure risultano assolti gli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013. Il Piano è stato trasmesso a questa Sezione in data 23 febbraio 2026 (prot. n. 869/2026).

Ai fini della approvazione della deliberazione n. 66/2025 risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000; il parere del Collegio dei Revisori reso con verbale n. 30 del 18/12/2025 (allegato "C").

Fanno altresì parte integrante e sostanziale della deliberazione anche l'allegato A *"Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Monsummano Terme alla data del 31/12/2024"* - contenente al suo interno sia la Relazione Tecnica che le schede di Rilevazione per la Revisione periodica delle Partecipazioni dell'Ente - e l'allegato B contenente la *"Relazione sull'attuazione delle misure di Razionalizzazione adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 2018 di revisione straordinaria e successivi atti di revisione ordinaria"*.

La delibera consiliare è stata preceduta da analoga deliberazione di Giunta Comunale, la n. 197 del 16/12/2025, dove - ai sensi l'art. 114, comma 2, del vigente Statuto comunale, che affida alla Giunta la vigilanza sulle società a partecipazione comunale, e ai sensi del regolamento sui controlli interni - vengono indicati i dati, i risultati finanziari ed economici e le altre informazioni, attinenti al personale, alla composizione e alle indennità dei componenti del CDA, alla data del 31/12/2024, delle società non quotate partecipate direttamente dall'Ente.

Nella parte introduttiva della delibera 66/2025, l'Ente ha specificato di non esser tenuto all'allegazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, Dlgs. 201/2022 poiché *"non è riscontrabile nel contesto delle società partecipate dal Comune di Monsummano Terme la fattispecie concreta della società in house affidataria di servizi pubblici locali a rilevanza economica"*. Come infatti dettagliatamente esposto

dall'Ente, l'unica società *in house* posseduta, ovvero la Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale Scrl, svolge un servizio pubblico locale, come quello legato all'Edilizia Residenziale Pubblica, non ritenuto, però, di rilevanza economica. La Sezione condivide la valutazione fatta dall'Ente e precisa altresì che in considerazione del fatto che tale servizio è stato affidato da parte del Livello Ottimale di Esercizio di Pistoia (L.O.D.E. Pistoiese) e non direttamente dal Comune di Monsummano Terme, tale affidamento non rientrerebbe in ogni caso tra quelli per i quali l'art. 30, comma 2, Dlgs. 201/2022 prevede una relazione di ricognizione come appendice al Piano.

La ricognizione degli altri servizi pubblici locali non ricompresi tra quelli previsti dal suddetto articolo 30, ovvero non di rilevanza economica e/o non affidati a società *in house*, è avvenuta con la Delibera del Consiglio comunale n. 194 dell'11 dicembre 2025.

Gli atti, approvati con delibera consiliare, sono quindi espressione dell'organo che, nel rispetto delle regole organizzative interne, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

La ricognizione e l'esame dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024 sono stati svolti utilizzando, con qualche modifica parziale e comunque non rilevante, il modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze, a seguito della sottoscrizione, il 25 maggio 2016, del protocollo d'intesa tra il MEF e la Corte dei conti (d'ora in avanti definite anche "schede MEF"). Si tratta dello schema tipo elaborato, sulla base degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emessi dal MEF, per gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del d.lgs. n.175/2016 - TUSP) e per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del d.l. n. 90 del 2014), da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro.

Come dettagliato nella tabella che segue, per le partecipazioni detenute al 31/12/2024, il Piano si conclude con una valutazione di "mantenimento senza interventi" per le società Alia Servizi Ambientali S.p.A. e Toscana Energia S.p.A.; per la Società Pistoiese per Edilizia sociale Scrl viene deciso il mantenimento con prosecuzioni delle azioni di razionalizzazione; viene, infine, confermata la procedura di razionalizzazione per la società COPIT S.p.A. in liquidazione.

Società	Partecipazione al 31/12/2024	Esito ricognizione Piano 2025
Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale S.c.r.l.	6,41%	Mantenimento con interventi di contenimento dei costi
COPIT S.p.A.	3,183%	Razionalizzazione - liquidazione
Alia Servizi Ambientali S.p.a.	0,215%	Mantenimento
Toscana Energia S.p.a.	0,033%	Mantenimento

L'esame svolto dal M.I. sugli atti richiamati nonché sulla documentazione reperita sul sito istituzionale dell'Ente e delle società partecipate ha evidenziato una situazione complessiva di conformità al dettato normativo, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Le conclusioni dell'esame istruttorio sono state rappresentate all'Ente nella relazione conclusiva del M.I., trasmessa

(nota Sez. 1689 del 14/04/2026) al fine di instaurare il corretto contraddittorio prima del vaglio collegiale nell'odierna adunanza. L'Ente ha inviato le proprie controdeduzioni con nota prot. n. 1795 del 21/04/2026 nella quale, come menzionato, il Comune di Monsummano Terme ha altresì comunicato che non avrebbe partecipato all'Adunanza pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), che costituisce il quadro regolatorio organico della materia, il legislatore si è mosso nella direzione di aumentare la trasparenza del settore, ridurre il numero delle partecipazioni pubbliche e contenerne la relativa spesa.

Una prima ricognizione delle partecipazioni pubbliche è disciplinata dall'art. 24 al fine di una revisione complessiva del perimetro degli organismi societari detenuti direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Essa costituisce, per gli enti territoriali, un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L'art. 20, comma 1 del TUSP, affianca a tale verifica un analogo monitoraggio con carattere sistematico e pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di adottare annualmente un provvedimento avente ad oggetto l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo art. 20, il provvedimento di revisione deve essere accompagnato da un piano volto alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni detenute. I provvedimenti di revisione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo la tempistica declinata dal comma 11 dell'art. 26 del TUSP, ai sensi del quale *"alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*

Il combinato disposto degli artt. 20, comma 2, e 24, comma 1, del TUSP (espressamente richiamato dall'art. 20 comma 1) fissa i parametri normativi in forza dei quali agli enti pubblici soci è imposto l'obbligo di adottare misure di riorganizzazione delle partecipazioni societarie.

Precondizione per il permanere dell'ente pubblico nella compagine societaria è la verifica positiva circa il duplice requisito di cui all'art. 4 del TUSP della stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nonché della riconducibilità delle attività sociali alle ipotesi enumerate dall'art. 4, co. 2 del TUSP. La decisione relativa al mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, deve essere supportata, quindi, da una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, sul piano della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 co.1 TUSP (c.d. «vincolo di scopo pubblico»), nonché con riferimento al tipo di attività svolta dalla stessa, che deve essere sussumibile in una delle tipologie elencate all'art. 4 co. 2: produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA, realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, servizi di committenza (c.d. «vincolo di

attività»). Sono altresì ammesse le ulteriori attività specificamente indicate ai commi da 3 a 9-quater del medesimo art. 4. A giustificazione del mantenimento della partecipazione societaria, infine, deve essere accertata, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre soluzioni percorribili (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022).

Verificato il rispetto del vincolo di scopo e del vincolo di attività, la scelta di mantenimento delle partecipazioni, con o senza interventi di razionalizzazione, è determinata dalla sussistenza o meno degli altri fattori di criticità elencati all'art. 20 co. 2 TUSP:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La Sezione ha avuto modo di precisare, anche di recente, che *l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP) rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre la presenza dei restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di un programma di razionalizzazione, coerente al parametro o indicatore di criticità riscontrato, ai fini di un auspicato superamento di quest'ultima, oppure può consentire, se adeguatamente motivato, anche il mantenimento della partecipazione* (da ultimo, SRC Toscana, delib. n. 18/2025/VSG).

L'art. 20, comma 4 del TUSP prevede, inoltre, l'obbligo di approvazione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo - di una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

Quest'ultima, insieme alla relazione del piano di revisione ordinaria, deve essere trasmessa alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Con riguardo alla competenza relativa all'approvazione dei piani di revisione, in assenza di puntuali prescrizioni normative, la Sezione ritiene che, negli enti locali, l'organo deputato sia il Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e controllo e che, in relazione alla proposta di delibera di approvazione del Piano, sia opportuno acquisire, oltre ai pareri prescritti dall'art. 49 TUEL, anche quello del collegio dei revisori, circa la conformità della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP. Quest'ultimo parere non è previsto dal TUEL in termini di obbligatorietà; tuttavia, la sua acquisizione assume rilievo in considerazione dei possibili riflessi che le determinazioni in materia di partecipazioni societarie possono avere sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'ente (in

tal senso anche Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 27/2021/VSG).

La trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzata a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni di cui all'art. 20 del TUSP (delib. n. 19/SSRRCO/2020/REF), nella prospettiva di stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (delib. n. 29/SEZAUT/2019/FRG) e fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'onere di segnalare possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.). Inoltre, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG, ha precisato che *“nel caso degli enti locali, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio, protratti risultati economici negativi o necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 148 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012”*.

L'obbligo di ricognizione periodica è rafforzato da appositi meccanismi sanzionatori. Più in dettaglio, l'art. 20, comma 7, del TUSP, prevede che gli enti locali inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria ex art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, nonché a sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, *“salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.”*

Il rilievo dell'attività volta al costante monitoraggio delle partecipazioni societarie in vista dell'adozione dei provvedimenti annuali di ricognizione richiesti dal legislatore, è particolarmente evidenziato dalla Sezione delle autonomie che ha definito tale adempimento *“l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione”* (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

2. Sotto un profilo sostanziale, il Collegio, prima di procedere all'esame delle singole partecipazioni societarie, pur non rilevando profili di criticità, intende analizzare sotto gli aspetti di carattere generale il Piano 2025 del Comune di Monsummano Terme.

2.1. Relazione tecnica e valutazione finale delle partecipazioni societarie detenute (art. 20, comma 2 TUSP)

Sotto il profilo formale si rileva che al Piano 2025 del Comune di Monsummano Terme risulta correttamente allegata la Relazione tecnica (allegato “A”), prevista dal comma 2 dell'art. 20.

Il documento previsto dal comma 2 dell'art. 20 dovrebbe costituire lo strumento funzionale a ricostruire le valutazioni giuridiche ed economiche poste alla base degli esiti dell'attività di revisione formalizzati nel Piano. Più precisamente, la relazione tecnica dovrebbe delineare un quadro analitico per ciascuna società, offrendo non solo i principali dati inerenti all'attività svolta, alla sua organizzazione e al suo andamento economico, ma anche un'analisi critica degli eventuali fattori di rischio per il suo equilibrio finanziario e per gli eventuali riflessi prospettici sugli equilibri dell'ente partecipante.

All'interno della Relazione Tecnica il Comune di Monsummano Terme effettua in modo dettagliato per ogni singola società un excursus storico, vengono indicati i soci e le relative percentuali di

possesso del capitale sociale e viene svolta un'analisi della corretta qualificazione della società. L'Ente, in particolare per la Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale S.c.r.l., riporta altresì un'attenta analisi dei costi di funzionamento e, in particolare, dei costi di personale. Sulla base di tali dati viene conclusivamente dato un giudizio di solidità economica delle società partecipate dall'Ente. Al termine dell'analisi di ogni società viene altresì enunciato e motivato l'esito della ricognizione.

Si rileva quindi, nel complesso, un buon livello di approfondimento dell'analisi dell'andamento delle singole società all'interno della Relazione Tecnica all'interno del quale trova anche dettaglio la natura e le motivazioni giuridiche dei contributi in conto esercizio inclusi nella voce A5) "Altri ricavi e proventi" del conto economico delle singole società.

In fase istruttoria si è però rilevato che tale analisi complessiva non era stata condotta per la società Toscana Energia S.p.A.; con nota prot. 1795/2026 l'Ente ha precisato che "*(L)la partecipazione diretta in Toscana Energia S.p.A., pari allo 0,033% del capitale, ha un peso patrimoniale estremamente ridotto rispetto alle altre partecipazioni dirette dell'Ente. La natura marginale della partecipazione rende la redazione di un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici poco significativa ai fini della gestione complessiva del portafoglio partecipazioni comunale*". In tale occasione l'Ente ha altresì trasmesso una scheda relativa alla società Toscana Energia S.p.A.

Non si può non menzionare che il comma 2 dell'art. 20 del TUSP, nel prevedere la necessità della presenza della Relazione Tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate, non esplicita una soglia sotto la quale una società può ritenersi esclusa dall'essere ricompresa all'interno di essa. Come infatti rilevato più volte da questa Sezione, sarà il grado di analiticità della relazione che andrà modulato in relazione alla rilevanza della partecipazione, in termini di valore assoluto e di quota di partecipazione. Più in dettaglio, anche nel caso di partecipazione minima l'ente dovrà dare atto dell'attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione.

Occorre inoltre notare che la società Toscana Energia S.p.A. è risultata oggetto di analisi all'interno della Relazione allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 16/12/2025, approvata nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dei controlli interni del Comune di Monsummano Terme.

Si invita pertanto l'Ente a far rientrare all'interno delle future Relazioni Tecniche tutte le società partecipate rientranti nel perimetro del TUSP.

Preso inoltre atto che il Comune di Monsummano Terme, in conformità al proprio regolamento sui controlli interni, è solito approvare con un distinto atto di Giunta un documento contenente un'analisi economica delle partecipazioni detenute - la Sezione invita l'Ente a inserire le ulteriori informazioni presenti in tale documento anche all'interno della prevista Relazione Tecnica da allegare al Piano, in modo che quest'ultima possa rappresentare l'occasione di sintesi di tutte le attività svolte dall'Ente in tema di controllo sulle società partecipate.

3. Osservazioni specifiche sulle singole società.

3.1 Società Pistoiese per l'Edilizia Sociale Scrl - in breve SPES Scrl (quota detenuta 6,41%)

SPES S.c.r.l. è una società a capitale totalmente pubblico, partecipata dai comuni della provincia di Pistoia. Il comune di Monsummano Terme detiene il 6,41% del capitale sociale. La società consortile è stata costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., senza scopo di lucro e con il fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, nel

già citato L.O.D.E. Pistoiese. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto ha lo scopo di svolgere le attività relative al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo le previsioni dei contratti di servizio e degli atti stipulati con il L.O.D.E. Pistoiese e/o con i singoli Comuni che ne fanno parte.

L'Ente riconduce la società alla categoria delle società "in house" sulla quale esercita un controllo analogo congiunto per effetto di patti parasociali. Le condizioni necessarie a configurare l'*in-house providing* vengono dettagliate all'interno della Relazione Tecnica. La qualificazione viene ritenuta corretta, in presenza dei requisiti previsti per legge dall'art. 4, co. 4 e dall'art. 16 TUSP.

L'amministrazione comunale, anche in ragione del patrimonio netto negativo registrato nei bilanci 2018 e 2019 - per effetto della perdita di esercizio ed il verificarsi degli indicatori di crisi aziendale di cui all'art. 14 co. 2 TUSP - anche nel Piano 2025, in conformità ai Piani precedenti, ha deliberato il "*mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società*" e viene pertanto indicata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f).

Anche per tale motivo la Relazione Tecnica allegata al Piano 2025 contiene un'attenta analisi dei costi di funzionamento della società e del loro andamento rispetto agli obiettivi e le azioni previste nel piano di risanamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 149/2021. Si segnala che i costi di personale, pari a 1.252.611 euro, risultano in aumento di circa 100.000 euro rispetto alla media dei precedenti 6 anni. Tale aumento è giustificato dall'Ente "*dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Federcasa che ha riconosciuto gli arretrati contrattuali ai dipendenti*" e da altre "*poste negative di tipo straordinario ed esogeno, non controllabili dell'azienda*".

La Sezione invita l'Ente a monitorare attentamente i costi di funzionamento della società e si riserva di verificare la prospettata diminuzione di costi di personale nell'annualità 2025 all'interno della verifica dei prossimi Piani di razionalizzazione.

Con riferimento alle condizioni elencate all'art. 20, comma 2, TUSP, la cui sussistenza comporta la necessità di adottare idonei provvedimenti di razionalizzazione da parte dell'ente partecipante, il Collegio, a conclusione dell'esame istruttorio, ritiene di dover segnalare gli aspetti di seguito dettagliati.

3.1.1 Numero degli amministratori (art. 20, co. 2 lett. b e art. 11, co. 2 e 3 TUSP).

Il numero di amministratori al 31/12/2024 risulta inferiore al numero dei dipendenti, in conformità a quanto richiesto dalla legge. Tuttavia, rileva che la società si sia dotata di un organo di amministrazione collegiale (composto di 3 membri) in luogo dell'amministratore unico a cui "di norma" dovrebbe essere affidata la gestione delle società controllate, ai sensi dell'art. 11, comma 2 TUSP.

In risposta agli approfondimenti istruttori, l'Ente ha precisato che la "*scelta di adottare un organo amministrativo collegiale composto da tre membri è stata effettuata nel rispetto dell'obbligo motivazionale rafforzato, sulla base delle seguenti ragioni, puntualmente valutate*" di adeguatezza organizzativa, di complessità gestionale e di esigenze di specializzazione e multidisciplinarietà. Come dettagliatamente esposto dal Comune di Monsummano Terme all'interno della nota prot. n. 1795/2026 "*la struttura collegiale risulta proporzionata e funzionale rispetto alla natura e alla complessità delle attività svolte*".

Preso atto dei riscontri avuti in fase istruttoria, la Sezione ricorda come il rispetto dell'obbligo motivazionale rinforzato previsto dall'art. 11 co. 3 TUSP sia condizione imprescindibile per superare il *favor* del legislatore verso il governo monocratico delle società controllate. Pertanto, l'adempimento deve essere adeguatamente assolto, con riferimento sia alle ragioni di adeguatezza organizzativa - le quali debbono essere analiticamente dimostrate - che all'esigenza di contenimento dei costi; quest'ultima non appare comunque recessiva, anche laddove ragioni di adeguatezza organizzativa rendano preferibile affidare il governo della società ad un organo collegiale.

La sede più corretta per l'effettuazione di tale analisi è quella assembleare in cui viene deliberata la costituzione di tale organo e deciso il compenso.

Come infatti confermato anche dalla recente deliberazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 74/2026/PAR *"secondo l'art. 11, comma 3, Tusp, per le società a controllo pubblico le delibere assembleari che derogano alla previsione generale dell'amministratore unico (comma 2), devono contenere una motivazione analitica, dovendo rispondere non solo delle "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa", ma anche dell'altro parametro normativo concernente le "esigenze di contenimento dei costi", visto che il legislatore ha inteso porre il primo parametro sullo stesso piano concettuale della necessità della riduzione dei costi di gestione"*.

Come confermato dalla stessa deliberazione, le motivazioni addotte in sede istruttoria dal Comune di Monsummano Terme legate alla presenza di aree territoriali distinte e le molteplici attività assegnate alla società in ambiti caratterizzati da tematiche molto complesse e di forte impatto, possono rientrare tra le *"specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa"* che possono derogare alla previsione generale dell'amministratore unico.

In merito al compenso spettante agli amministratori, l'Ente con nota prot. 1795/2026, allegando una scrupolosa analisi della voce "compensi agli amministratori" presente nella nota integrativi ai bilanci della società SPES Scrl dal 2013 al 2024, ha rilevato come mentre nel 2013 il compenso complessivo per tutti i membri del Consiglio di amministrazione fosse di 67.911,47 euro, tale importo nel 2024 è stato di 45.724,14 euro.

Si prende dunque atto e si invita a riportare tali informazioni nel Piano e a promuovere un'azione presso la società in fase di nomina del CdA.

3.1.2 Esercizio del controllo analogo congiunto

Per quanto concerne il requisito del controllo analogo congiunto, la Sezione ha esaminato le modalità di realizzazione concretamente impiegate dall'ente socio e la loro compatibilità con il TUSP, evidenziando che l'art. 16 dello Statuto societario individua, quali mezzi per l'esercizio del controllo analogo congiunto: l'Assemblea dei soci, la nomina degli Organi Sociali (come stabilita dallo Statuto e dai patti parasociali) e il Comitato di coordinamento. Quest'ultimo è disciplinato dallo stesso articolo 16 che ne disciplina la composizione (gli stessi componenti facenti parte del Comitato Esecutivo del L.O.D.E. Pistoiese), la funzione (sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società e i soci stessi, nonché di controllo sulla Società stessa circa l'andamento dell'amministrazione) e le modalità di funzionamento (delibera a maggioranza dei suoi membri). Per consentire l'esercizio del controllo sull'attività della società l'articolo 16 citato prevede, inoltre, che gli organi della Società trasmettano al Comitato di coordinamento i principali atti di programmazione e gestione tra cui: a) le proposte di piano industriale e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico; b) le proposte dei bilanci d'esercizio con la nota integrativa e le relazioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; c) la proposta di relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2, appena depositata nella sede della Società; d) la versione preliminare

di ogni atto dell'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione relativa a: compravendita beni immobili; stipula di contratti di leasing e di finanziamento; e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di coordinamento dei soci.

Viene in particolare precisato che la trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati "avviene prima della definitiva approvazione da parte degli Organi Sociali anche al fine di consentire ai Soci di assumere consapevolmente le relative determinazioni e di consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in precedenza approvati dallo stesso Comitato e dagli Organi Sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. In ogni caso, gli atti dell'Organo Amministrativo di cui alle precedenti lettere non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento dei soci."

Si ricorda che la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, sentenza del 10 settembre 2009, C-573/07 Sea) ha ritenuto "validi strumenti" per l'esercizio del "controllo analogo congiunto" organi come i Comitati tecnici o unitari in presenza delle seguenti condizioni: i) che ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante nel Comitato; ii) che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità; iii) che vengano introdotti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del Consiglio di amministrazione, attraverso l'imposizione di indirizzi e prescrizioni, nonché la previsione di poteri consultivi preventivi.

In sede istruttoria erano emersi dubbi sulla composizione del Comitato di coordinamento che sembrava non soddisfare le predette condizioni, in considerazione del fatto che non tutti i Comuni soci di SPES hanno un proprio rappresentante all'interno del Comitato. L'art. 16 TUSP prevede che il controllo analogo congiunto possa essere acquisito anche attraverso appositi patti parasociali che assicurino forme di coordinamento e raccordo tra le diverse posizioni dei soci aderenti e di orientamento delle decisioni assembleari. La Corte di Giustizia ha sottolineato, a tal proposito (v. sentenza, 29 novembre 2012, C-182/11 e 183/11, Econord) che è necessario verificare, caso per caso, che la sottoscrizione di un patto parasociale da parte dei soci a partecipazione minore "che conferisce loro il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in accordo con gli altri enti interessati dal patto suddetto sia idonea a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo".

Nel caso di specie, il patto parasociale sottoscritto con gli altri soci pubblici disciplina i rapporti tra i soci nonché la composizione e il funzionamento degli organi della società (art. 6 del patto) e le deliberazioni assembleari (artt. 7 e 8). La lettura delle previsioni pattizie ha fatto emergere dubbi, tuttavia, sulla fattiva partecipazione da parte di tutti i soci, anche a quelli a partecipazione minore, alla guida della società. L'art. 6.1. del patto, ad es., dispone che il Consiglio di amministrazione sia composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea su indicazione del L.O.D.E. Pistoiese, mentre il Presidente viene nominato su indicazione del Comune di Pistoia. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione ha posto in dubbio la sussistenza del presupposto del controllo analogo in ragione dell'assetto dei rapporti tra i vari soci che emerge dai Patti parasociali, evidenziando che la circostanza che il Comune di Pistoia detenga il 46.57 per cento del capitale sociale potrebbe non consentire un adeguato coinvolgimento dei soci di minoranza, come nel caso del Comune di Monsummano Terme, nell'ordinaria dinamica societaria.

Il Comune di Monsummano Terme, in sede di controdeduzioni (nota prot. 1795/2026) ha precisato che il suddetto patto parasociale "non esaurisce né disciplina in via esclusiva le modalità di esercizio del controllo e della partecipazione dei soci, ma si inserisce all'interno di un più ampio e articolato sistema di

governance multilivello, che regola la programmazione e la gestione dell'edilizia residenziale pubblica a livello provinciale". Tale patto parasociale andrebbe quindi letto, secondo la tesi dell'Ente, "congiuntamente agli altri strumenti che disciplinano l'assetto dei rapporti tra i soci e la società, tra cui: i) la Convenzione della Conferenza Permanente dei Comuni del Livello Ottimale di Esercizio (L.O.D.E.); ii) lo Statuto societario; iii) il Disciplinare sul controllo analogo. È proprio l'interazione sistematica di tali fonti che assicura un effettivo coinvolgimento di tutti i soci nei processi decisionali, sia nella fase di indirizzo sia in quella di gestione e controllo".

Precisa, inoltre, che *"tale rappresentanza può essere esercitata direttamente ovvero mediante forme di rappresentanza aggregata, garantendo comunque la partecipazione anche degli enti di minori dimensioni attraverso meccanismi flessibili e coordinati"*.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'ente e ribadisce l'importanza di assicurare - in coerenza con la scelta del modulo organizzativo individuato - un maggiore coinvolgimento dei soci a partecipazione minore, al fine di consentire a tutti i comuni di contribuire effettivamente al controllo societario. Solo rispettando quanto esposto in precedenza (rappresentanza di tutti i soci nel Comitato, deliberazioni assunte con maggioranze formate per unità e poteri di controllo del comitato sull'azione del CdA), l'effettivo esercizio del controllo analogo congiunto è possibile con piena rappresentanza e capacità di espressione di voto da parte di tutti i soci. Forme di rappresentanza aggregata potrebbero, infatti, portare a maggioranze differenti rispetto a quelle eventualmente rilevabili da "maggioranze per teste", spesso a discapito degli enti meno rappresentati.

Si invita quindi l'Ente a monitorare la effettiva partecipazione dello stesso e degli altri comuni a partecipazione minore alle decisioni della società.

3.1.3 Partecipazioni indirette

Il Comune di Monsummano Terme, tramite la società SPES Scrl, detiene partecipazioni indirette in CHIANTI BANCA Credito Cooperativo e in BANCA ALTA TOSCANA Credito Cooperativo. Tali partecipazioni erano state acquisite da SPES Scrl negli anni 2007-2008, per accedere a mutui a tassi agevolati previsti a favore dei soci delle banche. Nel Piano 2025, il Comune, in coerenza con quanto disposto nei precedenti piani, per entrambe le partecipazioni indirette ha deciso per la "razionalizzazione attraverso l'esercizio del diritto di recesso" delle partecipazioni societarie.

Al momento, al contrario, la società SPES Scrl ha optato per il mantenimento di entrambe le partecipazioni *"visto il miglior trattamento economico riservato ai detentori di quote"*.

Osserva il Collegio che tali partecipazioni indirette sono in società che svolgono attività analoga poiché per entrambe l'attività principale svolta è quella di *"Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali"*. Pare quindi essere presente, come anche confermato dall'Ente sia all'interno delle schede MEF che in sede di controdeduzioni, lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società previsto dall'art. 20, comma 2, lett.c) del TUSP e per cui l'Ente dovrebbe provvedere a una razionalizzazione di tali società.

L'Ente all'interno della nota prot. n. 1795/2026 precisa, tuttavia, che *"tale scelta non può essere interpretata come immediatamente automatica o disancorata da una valutazione prudenziale degli effetti economico-patrimoniali sull'assetto societario di SPES S.c.r.l. e, indirettamente, sugli enti soci"*.

La Sezione, preso atto delle osservazioni fornite dall'Ente, ricorda che siffatte affermazioni debbano essere corredate da un'analisi contenente ogni dato e/o elemento di dettaglio necessario a supportare tale scelta.

Occorre inoltre precisare che la scelta di mantenere le partecipazioni in CHIANTI BANCA Credito Cooperativo e in BANCA ALTA TOSCANA Credito Cooperativo, appare in contrasto con lo Statuto della società che all'art. 5 comma 2 prevede espressamente che questa *“non potrà partecipare ad altre Società ed enti”*.

A tal proposito l'Ente chiarisce però che *“la partecipazione non appare porsi in contrasto con la ratio della clausola statutaria, che deve essere interpretata secondo criteri teleologici e sistematici, avendo riguardo alla volontà originaria dei soci e alla funzione concreta della norma, volta a evitare l'assunzione di partecipazioni significative o strategiche in altri enti”*. Al riguardo, tuttavia, va rilevato che un'eventuale volontà originaria dei soci di evitare solo alcune tipologie di partecipazioni avrebbe trovato espresso riferimento nella norma statutaria.

La Sezione prende atto dell'impegno del Comune di Monsummano Terme ad agire *“nelle sedi assembleari della società affinché il percorso di dismissione sia attuato in modo ordinato e sostenibile, evitando che l'esercizio del recesso o altre operazioni di razionalizzazione possano determinare effetti finanziari, patrimoniali negativi sulla SPES S.c.r.l.”* e osserva che, a fronte del controllo analogo congiunto di cui sono titolari gli enti soci ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di SPES Scrl, tale scelta - che ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett c) sarebbe in realtà un obbligo - dovrebbe rappresentare una decisione degli Enti soci, essendo tra l'altro gli enti stessi soggetti passivi del TUSP.

Si invita altresì l'Ente a illustrare, all'interno della Relazione sull'attuazione delle misure di Razionalizzazione previste nel Piano 2025 (da approvare entro il 31/12/2026), le attività poste in essere per continuare *“a monitorare l'evoluzione della situazione e a orientare le proprie determinazioni assembleari nella direzione della progressiva dismissione, ove ciò risulti compatibile con la tutela dell'equilibrio economico-patrimoniale della società e con l'assenza di pregiudizi per la stessa”*.

3.2 COPIT S.p.A. (quota detenuta 3,183%)

COPIT S.p.A. ha ad oggetto la gestione ed il supporto logistico-organizzativo di servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti territoriali, ai sensi del d.lgs. n. 422/1997 e s.m.i. e della normativa regionale; correttamente, dunque, il Comune ha ricondotto la partecipazione all'ipotesi prevista dall'art. 4 co. 2 lett. a) TUSP (servizi di interesse generale).

La società è partecipata al 3,183% dal Comune di Monsummano Terme, nonché da vari altri Comuni (Pistoia, S. Marcello Pitigliano, Serravalle P.se, Montale, Lamporecchio, Abetone e Cutigliano, Marliana, Sambuca P.se) e le amministrazioni socie detengono complessivamente il 68.88% del capitale sociale. Le altre partecipazioni societarie sono detenute da CTT Nord (30%) e CAP soc. coop. (1.12%).

Il Comune di Monsummano Terme nella scheda MEF del Piano 2025 ha dichiarato di esercitare il controllo solitario su COPIT S.p.A., stante la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Maggioranza che, invece, risulta del Comune di Pistoia che detiene il 51,91% delle quote sociali.

In sede di controdeduzioni l'Ente ha confermato che tale indicazione è un mero errore materiale e ha confermato l'assenza di controllo da parte del Comune.

Per effetto della gara regionale il servizio di TPL dell'intera Toscana dal 1° novembre 2021 è passato al nuovo gestore Autolinee Toscane S.p.A. e in pari data sono stati trasferiti alle dipendenze del medesimo soggetto tutti i lavoratori di COPIT S.p.A. Allo stesso modo, tutti i beni patrimoniali della Società, ed in particolare gli autobus, l'immobile e tutte le attrezzature, sono stati ceduti ad Autolinee

Toscane S.p.A. in forza di specifici contratti. Nello stesso mese, ottobre 2021 era inoltre stata sospesa l'attività relativa ai servizi scuolabus, regolando contratto e scuolabus con la società Cnp di Pistoia.

A partire dal piano di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (deliberazione CC n. 36/2017) e nei successivi piani ordinari, fino al 2020, il Comune aveva previsto la liquidazione della partecipazione in COPIT S.p.A.

Con prot. 3926 del 26.02.2019 la società COPIT S.p.A. ha comunicato che, sulla base della modifica apportata dalla Legge Finanziaria 2019 all'art. 24 del T.U.S.P., che introduce il comma 5-bis al citato art. 24, fino al 31 dicembre 2021 è interrotto il procedimento di liquidazione della quota societaria che il l'Ente intendeva dismettere e ai sensi del comma 5-ter dello stesso articolo le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019.

Al venir meno dell'interruzione però per l'effetto della gara regionale sopra citata Autolinee Toscane s.p.a. è subentrata alla società COPIT S.p.A. ai fini dell'espletamento del servizio TPL ed è iniziata la procedura di messa in liquidazione della società che nel 2023 risultava pressoché inattiva.

Come specificato dall'Ente all'interno della delibera 66/2025, con assemblea straordinaria del 12 maggio 2022 di fronte al Notaio Lorenzo Zogheri è stata deliberata la messa in liquidazione della società. L'iscrizione della liquidazione della società in CCIAA è avvenuta in data 13 giugno 2022.

In sede di nota di deferimento sono stati richiesti all'Ente aggiornamenti sugli sviluppi della procedura di liquidazione e precisazioni circa la possibilità di oneri finanziari per l'ente a seguito della stessa.

L'Ente con nota prot. n. 1795/2026 ha quindi evidenziato come l'attività liquidatoria sia legata alla risoluzione di alcuni contenziosi che la società ha in essere verso Regione Toscana per il recupero di posizioni creditorie, verso la società Autolinee Toscane relativo alla cessione degli asset e verso alcuni lavoratori relativamente ai riposi del personale viaggiante. I relativi contenziosi o si sono conclusi nel corso del 2024 o sono tuttavia in sede di definizione.

Visto l'utile registrato dalla società in quattro degli ultimi cinque esercizi, viste le elevate disponibilità liquide complessive e visto il patrimonio netto in crescita rispetto al corrispondente importo ad inizio liquidazione (tutti aspetti attentamente vagliati e dettagliati anche all'interno della Relazione Tecnica allegata al Piano), secondo il Comune di Monsummano Terme *"appare ragionevole ritenere che la procedura liquidatoria possa concludersi con l'approvazione di un piano di riparto dell'attivo, con conseguente distribuzione delle risorse residue ai soci, e non già con la necessità di far fronte a ulteriori oneri"*.

La Sezione prende atto delle rassicurazioni fornite dall'Ente e auspica che tale grado di approfondimento dell'analisi sia inserito e aggiornato anche all'interno delle prossime Relazioni sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nel piano di revisione ordinaria precedente, previsto dall'art. 20, comma 4 del TUSP.

3.3 Alia Servizi Ambientali S.p.A. (quota detenuta 0,215%)

Il Comune di Monsummano Terme era originariamente socio della società Publiservizi S.p.A. e, a seguito dell'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CONSIAG S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia Servizi Ambientali S.p.A. per la creazione di una holding di servizi della Toscana (c.d. *Multiutility*) - avvenuto con DCC n. 41 del 17/10/2022 - e la successiva

sottoscrizione dell'atto di fusione del 26.01.2023, il Comune ha acquisito la partecipazione in Alia Servizi Ambientali S.p.A. (d'ora in poi, anche, Alia) pari allo 0,215%.

Alia è una società a capitale interamente pubblico ed ha come oggetto sociale la gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientali, secondo quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 61/2017 e s.m.i.

3.3.1. Possesso di azioni proprie

In via preliminare, il Collegio ritiene di svolgere alcune considerazioni sul possesso delle azioni proprie, atteso che dalla c.d. "scheda MEF" risulta che la società detiene azioni proprie per un valore nominale di 982.107 euro.

In sede di controdeduzioni finali, l'Ente ha precisato che tale operazione risponde a finalità "*di natura gestionale e organizzativa senza incidere sull'integrità del capitale sociale né sugli equilibri economico-finanziari della società*", puntualizzando altresì che l'acquisto di azioni proprie è avvenuto nel rispetto dei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La Sezione prende atto, in primo luogo, degli elementi informativi offerti in comunicazione dall'Ente.

Ciononostante, questa Corte rammenta che le operazioni della società sulle azioni proprie sono considerate con estremo sfavore dal legislatore e sono soggette a limiti rigorosi. Con specifico riguardo all'acquisto di azioni proprie – come nella fattispecie in discorso – questa Corte ha già avuto modo di osservare che simili operazioni potrebbero dar luogo, sotto il profilo patrimoniale, ad una riduzione del capitale reale senza l'osservanza della relativa disciplina (art. 2445 c.c.), atteso l'esborso monetario a fronte dell'invarianza del capitale sociale nominale. Tale situazione verrebbe ad esistere ogni qual volta la società utilizza per l'acquisto delle azioni proprie somme eccedenti gli utili e le altre entità patrimoniali disponibili (cfr. Sezione regionale di controllo, deliberazione n. 10/2026/VSG).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio richiama l'attenzione sull'importanza che l'Ente effettui uno monitoraggio scrupoloso sull'applicazione della previsione legislativa.

3.3.2. Qualificazione della società

All'interno del piano di revisione periodica, il Comune di Monsummano Terme riconduce Alia alla categoria "società quotate" ex art. 2, c. 1, lett. p), del TUSP. Tale qualificazione viene confermata anche all'interno della delibera 66/2025 in cui viene dato altresì atto che "le norme del Dlgs. 175/16 non si applicano alla capogruppo Alia Servizi Ambientali S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 5, dello stesso Tusp".

Tanto premesso, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore e alle controdeduzioni depositate dall'Ente, il Collegio ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in merito alla qualificazione effettuata dal Comune.

L'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP racchiude nella definizione di società quotate "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Ne deriva che devono considerarsi "quotate", ai limitati fini della definizione coniata dal TUSP e delle conseguenti implicazioni in punto di disciplina applicabile, sia le società che hanno emesso azioni, a prescindere dal momento in cui tale scelta è stata deliberata, sia quelle

realtà societarie con strumenti finanziari diversi dalle azioni, purché emessi prima della data legislativamente fissata.

Come già rilevato da questa Sezione nella deliberazione n. 13/2022/VSG, riferita all'analisi del Piano 2020 del Comune di Prato, per la società Alia - Servizi Ambientali S.p.A. non ricorre nessuno dei due presupposti utili ai fini dell'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP in quanto la società né ha emesso azioni quotate in mercati regolamentati - come peraltro correttamente dichiarato dal Comune di Monsummano Terme nella scheda MEF dove è stato valorizzato negativamente l'apposito campo - né risulta aver emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati prima della data del 31 dicembre 2015, richiesta dal citato articolo 2.

Come però rilevato dall'Ente nella scheda MEF, e in sede di controdeduzioni, nella seduta del 7 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione della società incorporante Quadrifoglio S.p.A. - poi Alia Servizi Ambientali S.p.A. - ha deliberato *"di procedere all'emissione di una obbligazione dando mandato al Presidente e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti alla realizzazione di tale emissione, fino ad un valore massimo di € 50.000.000,00 (così, verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 3/16 del 7 giugno 2016)."*

In esecuzione di tale deliberazione, il 9 marzo 2017 la società ha emesso un prestito obbligazionario quotato presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (*Euronext Dublin*) pari a euro 50.000.000 (*"Bond 2017"*).

Pertanto, già con la deliberazione n. 13/2022/VSG, questa Sezione riteneva che Alia - Servizi Ambientali S.p.A. ricadesse nella disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 5, del TUSP, alla stregua della quale *"Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati"*.

Le conclusioni cui questa Corte era pervenuta nella citata deliberazione n. 13/2022/VSG devono essere vagliate alla luce degli eventi successivi intervenuti nel periodo 2021-2024. Il prestito obbligazionario quotato emesso dalla società presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (*Euronext Dublin*) il 9 marzo 2017 risulta, come confermato anche dall'amministrazione in sede istruttoria, in parte, riacquistato e cancellato nell'aprile 2022 e, per la parte rimanente, integralmente rimborsato in data 9 settembre 2025. In tale data, secondo quanto emerso in sede istruttoria, è stata prorogata la scadenza del prestito obbligazionario con decisione dell'Assemblea degli obbligazionisti del 29 febbraio 2024 (e successiva) al 31/12/2024; elemento quest'ultimo rilevante per il Piano 2025.

Le vicende che hanno interessato in questi anni il prestito obbligazionario in discorso richiedono, tuttavia, di essere scrutinate anche alla luce della complessa operazione societaria (cd. operazione Multiutility) che ha interessato Alia - Servizi Ambientali S.p.A. (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 196/2022/QMIG).

È opportuno, infatti, rammentare che l'Assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2022 ha deliberato la fusione per incorporazione delle società Acqua Toscana S.p.A., Consiag S.p.A. e Publiservizi S.p.A. nella società Alia - Servizi Ambientali S.p.A., confermando, oltre alla continuità della società stessa (con conferma del codice fiscale), anche quella degli strumenti finanziari emessi in data 9 marzo 2017. L'atto di fusione per incorporazione è stato sottoscritto in data 26 gennaio 2023.

Questa Corte rammenta, come peraltro già sottolineato nella deliberazione n. 196/2022/QMIG, che l'operazione di fusione per incorporazione *"nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un*

punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione e non estinzione del contratto sociale, sebbene l'attuazione dello stesso prosegua per essi in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione".

Tale caratteristica della società Alia veniva confermata da questa Sezione, nell'esercizio delle funzioni di controllo ex art. 5, comma 3, del TUSP sull'atto deliberativo del Consiglio comunale del Comune di Monsummano Terme in ordine alla cd. operazione *Multiutility*. Più in dettaglio, con deliberazione n. 293/2022/PASP questa Corte ha dichiarato il non luogo a deliberare sull'atto consiliare *de quo* ritenendo che l'operazione di fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia Servizi Ambientali S.p.A. non fosse assimilabile all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di nuove società in capo al Comune.

Tanto premesso, il Collegio, in continuità con la deliberazione n. 13/2022/VSG, ritiene che Alia - Servizi Ambientali S.p.A. non rientri *tout court* nella nozione di "società quotata" ex art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP; essa, invece, ricade nella disciplina transitoria di cui all'art. 26, commi 5 e 5-bis, del TUSP, alla stregua dei quali "5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui omissis al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità".

Tale qualificazione, però, non ha alcuna ricaduta sugli obblighi del Comune in merito al processo di revisione annuale, avendo l'art. 26, comma 5, del TUSP come destinatario la società e non l'ente locale socio (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 13/2022/VSG). Infatti, nell'ambito delle valutazioni annuali sull'analisi dell'assetto degli organismi partecipati, quest'ultimo ha preso in esame anche Alia e, all'esito delle ricognizioni effettuate, ne ha previsto il mantenimento senza interventi. La scelta è così motivata: "*(L)la società risponde pienamente, in ogni caso, alle finalità istituzionali del Comune, con particolare riferimento alla produzione di un servizio di interesse generale, ciò che del resto trova positiva conferma nell'art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per il quale "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse", e nell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 che definisce quali servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, inclusa la gestione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del d.l. n. 78/2010 l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni ex art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione", ritenendosi non sussistenti gli indicatori di criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.*

Sul punto, il Collegio ritiene che il Comune di Monsummano Terme abbia svolto correttamente i compiti che il TUSP impone all'ente locale socio. All'interno della Relazione Tecnica è infatti presente una dettagliata analisi delle principali vicende societarie e della composizione del capitale sociale, un monitoraggio dei costi di funzionamento della società a giustificazione del fatto che l'Ente non ha previsto per la società la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e sono state illustrate le ragioni giuridiche e le motivazioni dei contributi in conto esercizio che la società ha ricevuto e che ha inserito nella voce A5) del conto economico.

3.4 Toscana Energia S.p.A. (quota detenuta 0,033%)

Toscana Energia S.p.A. è una società mista pubblico-privata, partecipata dal Comune di Monsummano Terme in forma diretta per una percentuale pulviscolare dello 0,033% del capitale e in forma indiretta attraverso la partecipazione in Alia - Servizi Ambientali che a sua volta detiene il 20,61% del capitale sociale. La Società opera nella gestione del servizio di distribuzione del gas, nell'erogazione di energia elettrica, calore ed altre forme di energia.

La società risulta controllata da un socio privato rappresentato dalla società Italgas S.p.a. con una quota del 50,6583% del capitale sociale.

L'Ente qualifica l'attività svolta dalla società come "produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a)" avendo in concessione il pubblico servizio di distribuzione del gas, in regime di proroga fino al nuovo affidamento del servizio che avverrà al termine della gara d'ambito. All'esito della ricognizione ne viene quindi stabilito il mantenimento senza interventi *"in virtù della rilevanza strategica della società per le finalità industriali di Alia nell'ambito del progetto Multiutility"*.

Come già espresso al punto 2.1 Toscana Energia risulta essere l'unica società per cui all'interno della Relazione tecnica non è presente un'analisi dettagliata dei costi, come invece effettuato per le altre partecipazioni dirette dell'Ente. Il Comune di Monsummano Terme in sede di controdeduzioni, oltre a trasmettere la scheda MEF della società, ha motivato il mantenimento della partecipazione diretta con la costanza dei dividendi distribuiti, la solidità della società, il rischio di svalutazione in caso di cessione immediata e la rilevanza strategica indiretta all'interno del progetto Multiutility di Alia.

Dalle informazioni reperite sul sito della società Toscana Energia gestisce integralmente il servizio di distribuzione del gas naturale all'interno del territorio comunale di Monsummano Terme.

Si invita quindi l'Ente a motivare nei futuri Piani di razionalizzazione l'eventuale mantenimento della società; tale motivazione deve essere altresì rafforzata data sia la modesta entità della partecipazione che l'assenza di strumenti in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche che consentano di determinare la governance della società.

Si osserva altresì che tra le motivazioni addotte dall'Ente con nota prot. 1795/2026, alcune di esse appaiono attrarre la partecipazione del Comune di Monsummano Terme in Toscana Energia S.p.A. ad una mera attività d'investimento che, in quanto tale, non appare in linea con le finalità del TUSP.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

- rileva, nei limiti di cui in parte motiva, le criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 dal Comune di Monsummano Terme di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23 dicembre 2025;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per il loro superamento;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'organo di revisione del Comune di Monsummano Terme.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Relatore

Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29 maggio 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini
(firmato digitalmente)